



CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Silvia Orlando Presidente Relatore

Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere

Dott. Corrado Croci Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 109/2026 v.g.

avente ad oggetto: reclamo ex artt. 26 e 143 l.fall. avverso il decreto di rigetto della domanda di esdebitazione

promossa da

domiciliati presso l'Avv. Oreste Badellino che li rappresenta e difende per procura in atti;

PARTE RECLAMANTE

Contro

elettivamente
domiciliato presso gli Avv.ti Tommaso Parisi e Marcella Cataldi, che lo rappresentano e difendono
per procura in atti;

PARTE RECLAMATA

Contro

PARTE RECLAMATA CONTUMACE

Nel contraddittorio con

Dott. già curatore del

Con l'intervento della **Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello**

Udienza di discussione il 5.5.2026

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE RECLAMANTE:

la Corte Ill.ma

-in totale riforma del decreto reso dal Tribunale di Cuneo n. 1302/2026 datato 24 febbraio 2026 e depositato in data 25 febbraio 2026 – R.G. n. 2035/2025;

-disponga l'ammissione dei ricorrenti al beneficio dell'esdebitazione, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 278 e ss CCII, e comunque di cui agli artt. 142 e ss. l. fall., e pertanto dichiarare inesigibili nei confronti dei signori [] già dichiarati falliti con sentenza del Tribunale di Cuneo del 17 novembre 2016, i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti.

PER PARTE RECLAMATA CP_I:

Voglia il l'Ecc.ma Corte d' Appello rigettare il reclamo avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Cuneo, R.G. 2035/2025 e confermare il decreto reclamato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con sentenza del 17.11.2016, il Tribunale di Cuneo ha dichiarato il fallimento della società

[] e dei soci illimitatamente responsabili []
[]

Con decreto del 7.4.2025 il Tribunale di Cuneo ha dichiarato chiuso il fallimento ex art. 118 n.3 l.fall. per avvenuta ripartizione dell'attivo.

Con ricorso depositato il 24.7.2025, []
dando atto che [] era deceduto in data 2.1.2019, hanno chiesto di essere ammessi al beneficio dell'esdebitazione, ai sensi degli artt. 278 e ss. CCII e comunque degli artt. 142 e ss. l.fall., dichiarando inesigibili nei loro confronti i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti.

L' [] hanno presentato osservazioni, opponendosi all'accoglimento della domanda di esdebitazione.

Con decreto n. 1302/2026 del 24.2.2026 il Tribunale di Cuneo ha respinto il ricorso, rilevando che:

-in ordine alla disciplina applicabile, Cass. civ. 14835/2025 ha statuito che l'istanza di esdebitazione proposta dopo l'entrata in vigore del CCII da soggetto dichiarato fallito anteriormente è disciplinata dalla legge fallimentare;

-nel merito, il ricorso è infondato; secondo la legge fallimentare, applicabile quanto ai presupposti sostanziali, l'accesso al beneficio dell'esdebitazione presuppone la contestuale sussistenza dei requisiti di cui all'art. 142 l.fall., e in particolare delle condizioni soggettive di cui al comma 1 e della condizione oggettiva del comma 2; nel caso in esame, dalla relazione del curatore e dagli atti della procedura emerge la sussistenza delle condizioni soggettive richieste dal comma 1, riguardo ai requisiti di cui ai numeri da 1 a 6; con riferimento alla condizione del comma 2, il presupposto oggettivo del soddisfacimento almeno parziale dei creditori, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità e di merito, non può essere interpretato nel senso di renderlo di fatto ininfluenza ai fini della valutazione, bensì nel senso che nella valutazione comparativa - rimessa al giudice secondo il suo prudente apprezzamento - della consistenza di quanto ripartito rispetto a quanto complessivamente dovuto, la ripartizione dell'attivo fallimentare non abbia avuto nel complesso una portata puramente nominale; e nel caso di specie, a fronte di una massa passiva ingente (ben € 12.807.714,95), l'attivo ricavato è risultato esiguo, di soli € 325.976,11, con i quali sono stati pagati il 100% dei crediti in prededuzione (per € 7.477,36), il 5,52% dei crediti ipotecari e il 34,98 % dei crediti dei dipendenti; di fatto con l'attivo disponibile al netto dei crediti prededucibili, pari a € 318.498,75, risultano soddisfatti i creditori concorsuali per una percentuale di poco maggiore al 4%; ciò che conduce alla valutazione di irrisorietà del soddisfacimento dei creditori concorsuali non è l'esiguità dell'attivo in sé, ma in relazione all'enormità dell'indebitamento, composto in gran parte da crediti qualificati; in sostanza ciò che appare rilevante è che da un'attività d'impresa quale quella della siano maturati debiti per oltre 12 milioni di euro e che all'esito della procedura siano rimasti insoddisfatti crediti corrispondenti ad oltre il 97% del passivo insinuato, con una forte penalizzazione non solo degli stessi creditori ipotecari (per oltre € 3.900.000), ma soprattutto dell'Erario (per oltre € 1.900.000), degli Enti previdenziali (per oltre € 350.000), dei dipendenti, oltre a numerosissimi fornitori e prestatori servizi (per oltre € 6 milioni); ciò non può non rilevare nell'ottica di una valutazione complessiva e comparativa delle risultanze della procedura e del comportamento del fallito, anche ai fini della configurabilità del requisito della meritevolezza, nelle sue molteplici accezioni e quindi anche intesa quale situazione che giustifica la facilitazione al rientro sul mercato dell'impresa già fallita; non risulta possibile, nella specie, far prevalere il *favor debitoris* rispetto ad una situazione in cui la percentuale di soddisfacimento dei crediti, considerata come dato numerico sia assoluto (rapporto tra massa attiva liquidata e massa passiva al lordo dei crediti prededucibili), sia relativo (rapporto tra massa attiva liquidata e crediti insinuati) è minima e

tale da essere considerata “irrisoria”, e laddove tale dato è accompagnato da una gestione evidentemente non diligente dell’impresa.

II. Con ricorso depositato il 9.3.2026,

propongono reclamo avverso il decreto del Tribunale, articolando i seguenti motivi.

1)-Sulla normativa “sostanziale” applicabile: il Tribunale ha errato nel ritenere applicabile nella sua integralità la disciplina della “vecchia” legge fallimentare (artt. 142 e ss.); la pronuncia della Cassazione 14835/2025 su cui il Tribunale ha basato la sua decisione, ha determinato un superamento solo apparente, e comunque non esplicitato, dell’orientamento della giurisprudenza di merito che ha invece ritenuto applicabile, per la disciplina concernente i presupposti di diritto sostanziale, il CCII; la pronuncia della Corte è stata resa allo scopo di risolvere una questione di natura strettamente processuale, senza alcun riferimento all’individuazione dei requisiti di natura sostanziale richiesti dall’istituto; non può quindi ritenersi superato l’orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui il requisito della parziale soddisfazione dei creditori oggi non è più richiesto ai fini della concessione del beneficio; tale conclusione risulta rafforzata dalla considerazione dell’evidente disparità di trattamento che si verificherebbe, altrimenti, in ipotesi di contemporanea chiusura di due distinte procedure, una di fallimento e l’altra di liquidazione giudiziale, ove nel primo caso il requisito della parziale soddisfazione dei creditori sarebbe richiesto e nel secondo caso no, emergendo profili di incostituzionalità dell’art. 142 comma 2 l.fall..

2)-Sulla sussistenza dei requisiti sia soggettivi che oggettivi: anche qualora si ritenga integralmente applicabile l’art. 142 l.fall., sono sussistenti tanto i requisiti soggettivi indicati ai nn. da 1 a 6 dell’art. 142 comma 1, espressamente riconosciuti dal Tribunale e non più in discussione, quanto il requisito oggettivo della “soddisfazione dei creditori” di cui al comma 2; la valutazione del Tribunale sul punto è infatti errata in quanto (i) la motivazione del decreto è contraddittoria, illustrando da un lato l’orientamento giurisprudenziale improntato al principio del *favor debitoris* che rende del tutto marginale il requisito oggettivo della soddisfazione del ceto creditorio, dall’altro utilizzando proprio i dati numerici della massa attiva realizzata in proporzione al passivo fallimentare e delle conseguenti percentuali di distribuzione, come unico elemento condizionante la valutazione; (ii) così motivando, ha adottato un’interpretazione della norma in palese contrasto con l’orientamento consolidato della Cassazione, quale emerge da Cass. 27562/2024 (secondo cui il debitore non può essere escluso dal beneficio dell’esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio una volta che siano esclusi i requisiti ostativi elencati nel primo comma dell’art. 142 l.fall., che ospita il requisito soggettivo, sicuramente essenziale e preminente; e l’esdebitazione deve essere intesa come beneficio che, al ricorrere del requisito della meritevolezza, integrato

dall'assenza di tutte le ragioni soggettive ostative, va concesso, potendo escludersi solo qualora, valutate tutte le circostanze della procedura, il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico, “nummo uno”); il Tribunale ha ribaltato la prospettiva, utilizzando il mero dato numerico per condizionare “a ritroso” l'intero giudizio di comparazione complessiva dell'esito della procedura fallimentare; (iii) in ogni caso, è errata la valutazione di irrisorietà della soddisfazione dei creditori nel caso concreto, sulla base dei dati numerici; il Tribunale ha fondato la valutazione esclusivamente sulla percentuale di soddisfazione del ceto creditorio (inferiore al 4%), ricavata dalla proporzione tra massa passiva ed attivo realizzato e distribuito (€ 325.976,11), senza considerare che tale ultimo dato di per sé non può in alcun modo essere ritenuto irrisorio, in termini relativi o assoluti, né essere equiparato al concetto di simbolicità della soddisfazione, ben rappresentato dal brocardo latino *nummo uno*; la Cassazione ha ritenuto non irrisorie percentuali di soddisfazione pari o inferiori a quella del caso di specie (Cass. 25946/2024 dello 0,6%, Cass. 27562/2024 dello 0,15%, Cass. 15426/2022 una percentuale del tutto equiparabile a quella per cui è causa).

Chiedono pertanto di riformare il decreto reclamato, disponendo l'ammissione dei reclamanti al beneficio dell'esdebitazione e dichiarando inesigibili nei loro confronti i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti.

L' *CP_I*, costituendosi, chiede di rigettare il reclamo in quanto infondato, richiamando le deduzioni svolte avanti al Tribunale, in particolare rilevando che: l'ingente credito dell' *CP_I* è stato soddisfatto solo in minima parte, ossia solo i crediti per TFR, pagati ai dipendenti attraverso il fondo di garanzia, sono stati parzialmente soddisfatti, mentre tutti gli altri crediti contributivi insinuati da Agenzia delle Entrate Riscossione sono stati soddisfatti in parte veramente esigua, sicché a carico della società fallita e quindi dei soci falliti, risulta ancora un debito non saldato alla chiusura del fallimento di € 315.402,53; le giustificazioni di parte reclamante in ordine alla sussistenza delle condizioni oggettive per concedere l'esdebitazione appaiono poco convincenti, richiamandosi la condivisibile motivazione del decreto del Tribunale; l'interpretazione giuridica operata dal Tribunale si palesa ineccepibile e conforme all'orientamento costante della Corte di Cassazione e della Corte d'Appello. Chiede quindi di confermare il decreto reclamato.

La Procura Generale presso la Corte d'Appello esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo.

III. Il reclamo risulta tempestivamente proposto entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento reclamato, ai sensi dell'art. 26 comma 4 l. fall. richiamato dall'art. 143 l.fall.; il provvedimento è stato comunicato in data 25.2.2026 e il termine di 10 giorni scadeva sabato

7.3.2026, prorogato di diritto al lunedì successivo 9.3.2026, quando il reclamo è stato depositato; il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati (oltre che all' CP_I, costituito), al curatore del fallimento e al creditore controinteressato che non si sono costituiti.

Il primo motivo di reclamo è infondato.

Questa Corte d'Appello ha già statuito (decreto 27/2025 del 7.3.2025 nel proc. v.g. 390/2024, decreto 22/2025 del 27.2.2025 nel proc. v.g. 405/2024) che:

- alle istanze di esdebitazione presentate successivamente all'entrata in vigore del CCII dal soggetto fallito sotto il vigore della legge fallimentare, si applicano integralmente gli artt. 142 e 143 l. fall.;
- l'individuazione della normativa applicabile deve avvenire scegliendo tra due complessi organici di disposizioni, processuali e sostanziali, che si sono succedute nel tempo, senza possibilità di creare artificiosamente un procedimento "terzo" attraverso la combinazione di elementi dell'uno e dell'altro; infatti la disciplina dell'esdebitazione costituisce un corpus normativo unitario, i cui aspetti procedurali e sostanziali sono inscindibilmente connessi;
- di particolare rilievo è l'ordinanza n. 15155/2024, con cui la Cassazione ha affrontato specificamente il tema del rapporto tra la disciplina nazionale dell'esdebitazione e la normativa eurounitaria; la Corte, pur sottolineando la necessità di un'interpretazione dell'istituto orientata al *favor debitoris* e in linea con le indicazioni della direttiva UE 2019/1023 sul discharge of debts, ha precisato che tale interpretazione deve comunque muoversi all'interno del quadro normativo applicabile *ratione temporis*, senza possibilità di una commistione tra vecchia e nuova disciplina;
- la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 6 del 19 gennaio 2024, ha fornito importanti indicazioni sul bilanciamento tra l'interesse del debitore alla liberazione dai debiti residui e quello dei creditori alla tutela delle proprie ragioni; la Consulta ha evidenziato che l'esdebitazione rappresenta uno strumento fondamentale per consentire il fresh start dell'imprenditore onesto ma sfortunato, in linea con le indicazioni provenienti dall'ordinamento europeo; tuttavia, ha precisato che tale beneficio non può tradursi in una totale elisione delle ragioni creditorie, dovendo essere garantito un equilibrio tra le contrapposte esigenze di tutela;
- quanto alla presunta disparità di trattamento rispetto ai debitori soggetti alla disciplina del CCII, il criterio temporale rappresenta un legittimo elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta di attribuire o meno efficacia retroattiva alle nuove norme; tale principio trova conferma nella giurisprudenza costituzionale che ha escluso profili di illegittimità costituzionale nella disciplina transitoria dell'esdebitazione;

-la scelta del legislatore di mantenere l'applicazione della legge fallimentare per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del CCII risponde, del resto, ad un'esigenza di coerenza sistematica; i due sistemi normativi presentano differenze strutturali in relazione ai requisiti di accesso all'esdebitazione, alle tempistiche e alle modalità di svolgimento del procedimento; mentre nel sistema della legge fallimentare l'esdebitazione presuppone necessariamente la chiusura del fallimento e il previo tentativo di soddisfacimento dei creditori attraverso la liquidazione dell'attivo, nel CCII il procedimento può svolgersi anche durante la liquidazione giudiziale, una volta decorsi tre anni dalla sua apertura.

Sul punto è ora intervenuta esplicitamente la Suprema Corte con la pronuncia n.14835/2025, richiamata dal Tribunale.

Contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, la pronuncia si riferisce in modo espresso e inequivoco anche ai presupposti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 142 l.fall.; la Suprema Corte statuisce infatti che:

-“i debitori assoggettati alla procedura del fallimento, così come regolata dagli artt. 1 ss. L.Fall... possono chiedere il beneficio dell'esdebitazione solo a fronte dei presupposti soggettivi e oggettivi e nel rispetto delle norme procedurali previste...dagli artt. 142 ss. L.Fall. ..., dovendosi, per contro, escludere che le relative loro domande, semplicemente perché depositate dopo il 15/7/2022, siano assoggettate alle norme dettate dagli artt. 278 ss. CCII oppure dagli artt. 282 ss. CCII”;

-in tal senso depongono un argomento di carattere sistematico ed un argomento di carattere letterale; quanto al primo, va osservato che l'esdebitazione, per come regolata dal r.d. n. 267/1942, non è un istituto a sé stante, casualmente (accidentalmente) collegato al fallimento in ragione di un mero dato temporale, ma attiene alla fase conclusiva della procedura, della quale è destinata a completare gli effetti nei confronti del fallito; gli artt. 142 e segg. l.fall. costituiscono un unico corpus normativo con le disposizioni che li precedono, e integrano a pieno titolo la complessiva disciplina del fallimento, delle quali, pertanto, sono destinati a mutuare l'efficacia ultrattiva espressamente prevista per tali procedure dall'art. 390 comma 2 CCII;

-quanto al secondo argomento, è agevole rilevare che, come l'art. 142 comma 1 l.fall. espressamente riserva chiaramente il beneficio dell'esdebitazione al “fallito”, così, altrettanto chiaramente, gli artt. 278 e segg. CCII riservano il beneficio dell'esdebitazione da essi regolato esclusivamente al “debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale”, di cui pertanto presuppongono l'apertura e lo svolgimento secondo le norme (sostanziali e procedurali) ad esse proprie.

Nello stesso senso si è successivamente pronunciata Cass. civ. n.1469/2026.

Ne consegue che alla domanda di esdebitazione proposta dagli odierni reclamanti deve applicarsi l'art. 142 l.fall., essendo necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal comma 1 e del requisito oggettivo previsto dal comma 2.

Il secondo motivo è fondato.

Il Tribunale ha già accertato la sussistenza delle condizioni soggettive richieste dall'art. 142 comma 1, lett. da 1 a 6, l.fall., sulla base degli atti della procedura e della relazione del curatore fallimentare, il quale evidenzia che “1) i signori **Pt_2** tutti (in particolar modo la signora **Pt_I** [...] che prima del fallimento si occupava dell'amministrazione) hanno costantemente cooperato con lo scrivente, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria e si sono adoperati per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2) i signori **Pt_2** in nessun modo hanno ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura e si sono sempre adoperati con rapidità al fine di coadiuvare e supportare la procedura nella propria attività; 3) non risulta allo scrivente che i signori **Pt_2** abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 48 l.f.; 4) in relazione al requisito prescritto al punto 4 del comma 1 dell'art. 142 l.f. lo scrivente ha ricevuto dalla Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Cuneo in data 24 settembre 2025 la certificazione allegata sub 1) a firma del Cancelliere dottoressa Patrizia Piccini (ndr: attestante il mancato beneficio da parte dei ricorrenti negli ultimi dieci anni di altra esdebitazione); 5) non è emerso, in corso di procedura, che i signori **Pt_2** abbiano distratto l'attivo o esposto passività inesistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito”.

Questa Corte ritiene che si debba ravvisare anche il presupposto oggettivo di cui all'art. 142 comma 2 l.fall., tenuto conto dell'interpretazione fornita dalla recente giurisprudenza di legittimità.

La norma dispone che l'esdebitazione non può essere concessa “qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”.

Come statuito da Cass. civ. 27562/2024:

-il cd. “requisito oggettivo”, cui è condizionato il beneficio della esdebitazione, richiede che i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno “in parte”, e tale condizione s'intende realizzata, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (e coerente con il *favor* per l'istituto già formulato dall'art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge delega n. 80/2005) anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, risultando invero sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente intesa, sia stata pagata in sede di ripartizione dell'attivo;

-ove ricorrano i presupposti di cui al primo comma della norma (cd. “requisito soggettivo”), il beneficio dell'esdebitazione va di regola concesso, a meno che (come del resto recita espressamente

la norma) i creditori concorsuali “non siano stati soddisfatti neppure in parte”, e cioè siano rimasti totalmente insoddisfatti, ovvero siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”;

-l'individuazione di quella parziale soddisfazione deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il *favor debitoris* che ispira la norma interna e anche con il *favor* per l'omologo istituto unionale del discharge of debts di cui al Tit. III della direttiva Insolvency, che ha infatti indotto il legislatore nazionale ad eliminare il requisito oggettivo dalle condizioni per l'esdebitazione indicate nell'art. 280 CCII;

-tenuto conto della *ratio* ispiratrice della legislazione in materia, nazionale e sovranazionale, questa natura “affatto irrisoria” dev'essere riscontrata solo ove il concreto soddisfacimento non sia tale da rappresentare il relativo concetto neppure parzialmente, e in ogni caso tenuto conto di tutte le risultanze della procedura;

-può dunque affermarsi che l'accertamento della natura “affatto irrisoria” in questione non debba in alcun modo ridursi alla registrazione del dato percentuale del soddisfacimento dei creditori; e ciò non tanto perché il secondo comma dell'art. 142 l.fall. si limita, innegabilmente, ad escludere il beneficio quando non vi sia stata soddisfazione alcuna (“neppure in parte”, laddove per “parte” potrebbe, in teoria, intendersi anche un solo euro), senza prevedere alcuna soglia o misura minimale di soddisfacimento; quanto, piuttosto, perché l'indirizzo nomofilattico ha consegnato al prudente apprezzamento del giudice di merito una valutazione che non può ridursi ad una mera operazione “matematica”, ma deve abbracciare e discernere, anche comparativamente, tutte le peculiarità e le proporzionalità della singola procedura, secondo un'interpretazione che sia per un verso rispettosa di quel *favor* esplicitato dal legislatore (dapprima interno e poi unionale) e per altro verso costituzionalmente, unionalmente (ed ora anche evolutivamente) orientata;

-per quanto detto sopra, il debitore non dovrebbe essere escluso dal beneficio dell'esdebitazione a causa, in tesi, della scarsa consistenza del suo patrimonio, una volta che sia stato comunque escluso che quella minore entità sia il portato di sue eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, depauperatorie, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti, il cui rilievo è infatti affidato alla serie di requisiti ostativi elencati nel primo comma dello stesso art. 142 l.fall., relativo al cd. “requisito soggettivo”, sicuramente essenziale e preminente nella *ratio* dell'istituto (tanto da essere l'unico conservato nel CCII);

-tra tutte le risultanze della procedura di cui occorre necessariamente tener conto ai fini del riconoscimento del beneficio della esdebitazione, bisogna certamente considerare anche l'entità dell'attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l'ammontare dei costi prededucibili (variabile, quest'ultima, indipendente dalla condotta del fallito), senza

arrestarsi a rilevare la “irrisorietà” della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali (parametro nemmeno esplicitato, formalmente, nella norma);

-in ultima analisi l'esdebitazione, conformemente alla lettera dell'art. 142 l.fall. e allo spirito dell'istituto, deve essere intesa come beneficio che, al ricorrere del requisito della “meritevolezza” (integrato dall'assenza di tutte le ragioni soggettive ostative), va concesso, potendo escludersi solo qualora, valutate tutte le circostanze concrete della procedura, il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico (“nummo uno”);

-e dunque, una volta che il debitore sia stato ritenuto “meritevole” ai sensi di legge, e che la misura di quel soddisfacimento non sia tale da finire per coincidere, di fatto, con l'ipotesi più radicale dell'assenza di qualsivoglia soddisfacimento (l'unica *expressis verbis* contemplata dall'art. 142 comma 2 l.fall.), la specifica e complessiva valutazione di tutti gli aspetti della procedura dovrebbe, tendenzialmente, impedire che il debitore resti escluso dal beneficio dell'esdebitazione per ragioni di ordine meramente quantitativo, indipendenti dalle sue condotte.

Alla luce di tale orientamento di legittimità (in senso analogo Cass. civ. 19893/2024, Cass. civ. 15155/2024), si ravvisano nel caso di specie i presupposti per l'esdebitazione.

I signori Pt_2 sono meritevoli del beneficio sotto il profilo soggettivo, valutata la loro collaborazione con il curatore e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 142 comma 1 l.fall.; il soddisfacimento dei creditori non coincide con l'ipotesi più radicale dell'assenza di qualsivoglia soddisfacimento; e, valutate tutte le circostanze concrete della procedura, in particolare l'entità dell'attivo acquisito di € 325.976,11 (€ 600.076,97 da cui sono stati detratti i costi per la realizzazione, le tasse e le spese di procedura), derivante dall'affitto e dalla cessione del ramo d'azienda in dal realizzo diretto degli immobili di proprietà della società e dei soci, dal realizzo dei crediti vari e dagli interessi attivi bancari, nonché il soddisfacimento assicurato a parte del ceto creditorio (integrale per i creditori in prededuzione, nella misura di € 228.511,79 - pari al 5,52% - per i creditori ipotecari, nella misura di € 89.986,96 - pari al 34,89% - per i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1 c.c.), sussiste anche il requisito oggettivo del soddisfacimento in parte dei creditori come interpretato dalla Suprema Corte, non essendo la soddisfazione dei creditori meramente simbolica o affatto irrisoria. La valutazione di questa Corte non può invece limitarsi ad un calcolo percentuale della parte del passivo (€ 12.807.714,79) soddisfatta con la liquidazione dell'attivo, e neppure esigersi un soddisfacimento esteso a tutte le classi dei creditori; e d'altronde, come evidenziato dai reclamanti, le pronunce della Suprema Corte in materia riconoscono il beneficio con percentuali di soddisfo dei creditori anche inferiori a quella del caso di specie (pari a circa il 2,5%).

L'entità del passivo fallimentare e il rapporto con la consistenza dell'attivo non sono idonei ad escludere la meritevolezza, considerato che - come precisato dalla Suprema Corte - il debitore non deve essere escluso dal beneficio dell'esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio, una volta che sia stato comunque escluso che quella minore entità sia il portato di sue eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, depauperatorie, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti, il cui rilievo è affidato alla serie di requisiti ostativi elencati nel primo comma dello stesso art. 142 l.fall., relativo al cd. "requisito soggettivo", sicuramente essenziale e preminente nella *ratio* dell'istituto (tanto da essere l'unico conservato nel CCII). Escluse dunque, nel caso di specie, condotte rientranti nei requisiti ostativi elencati nel comma 1, non si ravvisano i presupposti per ritenere che i reclamanti non siano meritevoli di essere ammessi al beneficio.

Il reclamo viene pertanto accolto.

IV. Le spese del presente procedimento vengono compensate tra le parti costituite, tenuto conto del mutamento giurisprudenziale in ordine al requisito oggettivo di cui all'art. 142 comma 2 l.fall. e delle peculiarità del caso di specie (passivo fallimentare di rilevante entità e mancato soddisfacimento delle categorie di creditori diverse dai creditori in prededuzione, ipotecari e privilegiati ex art. 2751 bis n.1 c.c.).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,

-accoglie il reclamo proposto da [] avverso

il decreto del Tribunale di Cuneo n. 1302/2026 del 24.2.2026 e, in riforma di tale decreto,

-ammette i reclamanti al beneficio dell'esdebitazione di cui agli artt. 142 e ss. l.fall. e, per l'effetto,

dichiara inesigibili nei confronti di [] già

dichiarati falliti con sentenza del Tribunale di Cuneo del 17.11.2016, i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 5.5.2026 dalla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello.

Il Presidente Estensore

Dott.ssa Silvia Orlando